

# Dante e Diritto

## Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,  
GIORGIO SPEDICATO



4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto  
Un cammino tra storia e attualità

a cura di  
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,  
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE II.  
DANTE E IL POTERE

PIERALBERTO MENGOSZI

## DANTE E L'EUROPA DEI CERCHI CONCENTRICI, OGGI\*

**Abstract:** L'autore parte dall'osservazione che gli orizzonti perseguiti dalle opere di Dante Alighieri sono legati alla sua coscienza di appartenere ad una cultura in divenire trascendente i confini degli Stati e destinata ad esprimersi nei secoli nell'aspirazione dei popoli a riconoscersi una comune identità. In linea con questo impulso si è realizzata e precisata nel tempo l'integrazione europea. In una celebrazione tenutasi all'inizio degli anni '90 nell'Università di Bologna era stato avvertito che tale integrazione si stava realizzando nel quadro di un suo dilatarsi attraverso cerchi concentrici che la portavano ad aprirsi. L'autore passa poi a descrivere come nel tempo l'integrazione europea si caratterizzi oggi per il suo aprirsi verso i Paesi dell'Europa orientale e verso quelli dell'Europa centro-settentrionale, dando luogo a più larghi centri concentrici, illustrando i due distinti modi in cui l'Unione si sta aprendo ai rapporti con un Paese portatore di valori e principi analoghi a quelli comunitari come il Canada e con Paesi presentanti culture diverse ed un differente grado di sviluppo economico.

**Parole chiave:** Dante Alighieri, Unione europea, cerchi concentrici, integrazione europea, allargamento, apertura.

**Dante and the Europe of concentric circles today.** The author starts from the observation that the horizons pursued by Dante Alighieri's works are linked to his awareness of belonging to a culture in the making, transcending the borders of States and destined to express itself over the centuries in the aspiration of peoples to recognise a common identity. In line with this impulse, European integration has been realised and refined over time. At a celebration held in the early 1990s at the University of Bologna, it was warned that this integration was taking place within the framework of its expansion through concentric circles that led to its opening up. The author then goes on to describe how, over time, European integration is now characterised by its opening up towards the countries of Eastern Europe and towards those of Central and Northern Europe, giving rise to wider concentric circles, illustrating the two distinct ways in which the Union is opening up to relations with a country that holds values and principles similar to those of the Community, such as Canada, and with countries with different cultures and a different degree of economic development.

**Key words:** Dante Alighieri, European Union, concentric circles, European integration, enlargement, openness.

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.



1. Gli orizzonti perseguiti dalle opere di Dante Alighieri, pur se espressi nell'amarezza della lontananza obbligata dal luogo natio, sono legati alla sua coscienza di appartenere ad una cultura in divenire, trascendente i confini degli Stati. In sintonia con questa sua coscienza, la critica moderna sostiene che egli, nella sua *Divina Commedia*, avrebbe tenuto presente il 'Libro della scala' narrante l'ascesa del profeta Maometto all'ottavo cielo al cospetto di *Al-lah*<sup>1</sup>, nonostante quel libro fosse opera della letteratura araba, all'epoca ritenuta rivale ed eretica. L'attenzione a questo si spiega con la sua convinzione che i popoli fossero destinati ad esprimersi nei secoli nella aspirazione a riconoscersi una comune identità. Nel 1865, celebrando i 600 anni dalla nascita del Poeta, Victor Hugo ha, per ciò, indicato il suo merito di avere incitato gli esseri umani a muovere, passo dopo passo, verso la realizzazione di una loro comunione aprendo la strada per arrivare ad una fratellanza, ad una pace e ad un'armonia atte ad escludere l'esistenza di stranieri e di più patrie.

In linea con l'impulso che a questo modo ha trovato in Dante una tanto significativa manifestazione, si è realizzata e precisata nel tempo l'integrazione europea. Trent'anni fa, in un Convegno tenutosi nell'Università di Bologna, era stato avvertito che quell'integrazione si stava realizzando nel quadro di un suo dilatarsi attraverso cerchi concentrici che la portavano ad aprirsi verso i Paesi dell'Europa centro-settentrionale e verso quelli dell'Europa setten-

---

<sup>1</sup> Quel libro gli era stato fatto conoscere dal suo Maestro, Brunetto Latini, in traduzioni effettuate a Toledo sotto l'egida del re Alfonso X detto Il Savio, promotore della conoscenza, anche quella proveniente da fonti mussulmane. Sul punto cfr. F. CAPONE, *Dante, la Commedia e la Scala di Maometto*, in <https://www.focus.it/cultura/curiosita/dante-divina-commedia-scala-maometto> (26 luglio 2021), il quale rileva che Dante, in linea con detto atteggiamento di attenzione alla letteratura araba e con buona pace delle lotte religiose, ha messo i filosofi arabi Avicenna ed Averroè nel limbo, in attesa che salgano in paradiso il giorno del Giudizio universale e sempre nel limbo, non all'inferno, ha posto Saladino, sultano di Siria ed Egitto, il condottiero della riconquista mussulmana della Terra Santa, riconoscendone valore e rettitudine.

trionale che costituivano l'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA)<sup>2</sup>.

Dopo la concreta realizzazione di questa apertura l'Unione si caratterizza oggi per il suo aprirsi, dando luogo a più larghi centri concentrici. Illustrerò due distinti modi in cui l'Unione si sta aprendo ai rapporti con un Paese portatore di valori e principi analoghi a quelli comunitari come il Canada e con Paesi presentanti culture diverse ed un differente grado di sviluppo economico.

2. A partire dagli anni '60, e sempre più intensamente nel tempo, le istituzioni comunitarie hanno affermato l'autonomia loro e del loro ordinamento giuridico. Conseguenza ne è stata che ha assunto molto rilievo l'art. 344 TFUE, a termini del quale «gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai Trattati stessi». Questa disposizione ha costituito un limite alla capacità degli Stati membri di concludere tra loro accordi sugli investimenti, nonostante che questi fossero importanti per l'intensificazione degli scambi intracomunitari e per la realizzazione concreta del mercato unico. Quegli accordi erano accompagnati da sistemi di risoluzione delle controversie capaci di discendere dagli investimenti di uno Stato negli altri Stati membri concretati dall'istituzione di Tribunali bilaterali internazionali (TBI) operanti tra essi. In relazione al funzionamento di questi l'indicata autonomia dell'Unione e del suo diritto ha trovato una concreta invocazione nella sentenza pregiudiziale che la Corte di giustizia ha reso il 6 marzo 2018 nel caso *Achmea*, con riferimento ad una controversia tra questa e la Repubblica slovacca in relazione all'esecuzione di una pronuncia di un TBI istituito con un accordo tra questa Repubblica ed i Paesi Bassi<sup>3</sup>. Questa sentenza, centrata

---

<sup>2</sup> *Atti del convegno su Dante e l'enciclopedia delle scienze, un omaggio dell'Alma Mater al poeta*, a cura di E. PASQUINI, Clueb, Bologna, 1991.

<sup>3</sup> Corte di giustizia, Sentenza del 6 marzo 2018 (Grande Sezione), Repubblica Slovacca c. *Achmea BV*, Causa C-284/16, EU:C:2018:158. Su tale pronuncia cfr. A. BRIGUGLIO, *Achmea and the day after Achmea*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2018, p.

sull'affermazione che l'ordinamento giuridico dell'Unione, e quindi anche la sua autonomia, trova la sua chiave di volta nella competenza esclusiva della Corte di giustizia ad interpretare definitivamente il diritto dell'Unione europea stabilita dall'art. 267 TFUE, ha ritenuto che detto accordo urta con quest'ultimo articolo e con l'art. 344 TFUE.

La nettezza di questa posizione è stata invocata recentemente con una domanda di parere proposta dal Belgio con riferimento alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione ed i suoi Stati membri, dall'altra. Quell'accordo, oltre a prevedere che sue numerose disposizioni siano applicate a titolo provvisorio<sup>4</sup>, contempla un meccanismo di soluzione delle controversie imperniato sull'operare di un Tribunale e di un Tribunale di appello. Adottando, il 30 aprile 2019, detto parere la Corte ha dato segno di avvertire che con quell'accordo l'Unione intendeva consolidare il cerchio dei rapporti dei propri operatori con operatori canadesi per contribuire, nell'interesse comune, allo sviluppo armonioso del commercio mondiale in una società dinamica che guarda al futuro. Ha, di conseguenza, abbandonato la rigidità con cui in precedenza costantemente affermava l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione, legata ad una stretta considerazione della chiave di volta di questo costituita dalla sua competenza esclusiva ad interpretare definitivamente il diritto dell'Unione. Ha ritenuto compatibile con questo il fatto che l'accordo in questione prevedesse per il Tribunale CETA la possibilità di considerare (*to consider*) il diritto interno

---

974; A. CIAMPI, *Postilla. Perché il diritto europeo rimanga com'è, la nozione autonoma di "giurisdizione nazionale" deve cambiare*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 1977; C. CONSOLO, *La foglia di fico del (negato, ma per gli arbitri ICSID ancor più insostenibilmente) rinvio pregiudiziale. Da Denuit ad Achmea*, *ivi*, p. 1975; L. MELCHIONDA, *The European Court of Justice ruling in Achmea v. Slovak Republic: more questions than answers*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2018, p. 337; M. STELLA, *Cala il sipario sull'arbitrato degli investimenti "intra-UE": la Corte UE esige che le liti tra investitori e Stati membri siano decise da giudici togati*, in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 1969.

<sup>4</sup> Cfr., al riguardo, la Decisione UE 2017/38 del 28 ottobre 2016.

di una parte convenuta davanti ad esso che per gli Stati membri implica la considerazione del diritto dell'Unione europea direttamente applicabile nel suo territorio. Ha ritenuto sufficiente che il Tribunale CETA, nel considerarlo, tenga conto dell'interpretazione prevalente di questo effettuata dalle autorità dell'Unione. Non ha potuto trascurare che a) la competenza esclusiva della Corte di giustizia ad interpretare il diritto UE opera nell'ordinamento giuridico dell'Unione accanto al principio di mutua fiducia tra gli Stati membri e questo è basato sulla comunanza ad essi di valori e principi e b) il Tribunale CETA è destinato ad essere formato anche da giudici canadesi. Ha, però, riconosciuto a questi giudici il potere di 'considerare' il diritto comunitario ritenendo che essi si ispirino a principi che, pur non essendo identici a quelli dell'Unione, non sono da questi sostanzialmente diversi.

3. L'esigenza di consolidare i propri rapporti con altri Paesi del mondo per contribuire, nell'interesse comune, allo sviluppo armonioso del commercio mondiale in una società dinamica che guarda al futuro è stata sempre più sentita dall'Unione europea. Ciò ha portato questa a ricercare il consolidamento di un'ulteriore cerchia di rapporti ricomprendente anche quelli con Paesi a sviluppo economico diverso da quello dei suoi membri. Sotto l'impulso dell'UNCITRAL ha sentito la necessità di contribuire alla realizzazione a questo fine di un accordo istitutivo, a titolo provvisorio, di un Tribunale di primo grado e di un Tribunale di appello, nonché in prospettiva di un Tribunale multilaterale, competenti anche in materia di investimenti. Al riguardo, da un lato, non era dato per l'Unione superare, come accaduto per il Canada, la competenza esclusiva della Corte di giustizia ad interpretare il diritto dell'Unione europea come parte del diritto degli Stati membri, perché al sistema in questione è destinato a partecipare, oltre agli Stati dell'UE, uno Stato con valori e principi simili a quelli dei suoi Stati membri. D'altro lato, la conclusione del negoziato relativo all'istituzione del Trattato multilaterale si prospettava difficile in quanto la più gran parte degli Sta-

ti destinati ad aderirvi, diversi dagli Stati membri dell'Unione, sono legati da Trattati bilaterali per la soluzione delle controversie al cui operare partecipano rappresentanti di ciascuno di essi, che li rende fiduciosi del rispetto della propria legislazione nazionale e reticenti a sostituirli con un sistema che potrebbe avverarsi meno attento alle proprie esigenze.

Sotto il primo profilo i negoziatori dell'accordo ed in particolare l'Unione non hanno potuto trascurare il fatto che, secondo il Trattato di Lisbona, questa concorre «al commercio libero ed equo»<sup>5</sup> e che il campo degli investimenti diretti rientra nella politica commerciale comune che «contribuisce allo sviluppo armonioso del commercio mondiale» così come «alla soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali»<sup>6</sup>. Di conseguenza essi hanno, innanzitutto, considerato che questi elementi, integrati tra gli elementi costituzionali dell'ordine giuridico dell'Unione, rendono la partecipazione di questa e degli Stati membri agli accordi istitutivi il Trattato multilaterale relativo agli investimenti compatibile con il diritto comunitario. In ragione del fatto che l'Unione, già partecipando all'elaborazione dell'accordo CETA, a) aveva espresso il proprio impegno ad operare per la creazione di detto Tribunale multilaterale, configurando questo come aperto all'adesione di Stati che partecipano ai valori ed ai principi che sono alla base di detto accordo ma che non sono necessariamente identici o simili a quelli di tutte le parti aderenti e b) aveva ritenuto che esistesse un criterio in linea con i nuovi principi del Trattato di Lisbona per l'adesione di uno Stato a quel Trattato. L'Unione, e con essa gli altri partecipanti al negoziato, avevano individuato tale criterio nel semplice fatto che quello Stato fosse parte ad un precedente accordo di investimento in quanto ciò implicava che questo, prima di accedervi, dev'essere riconosciuto da un altro Stato come condividente con esso i principi del commercio libero ed equo, dato che un tale accordo non può essere concluso che se questi sono condivisi. Con la conseguenza

---

<sup>5</sup> Art. 3, par. 5, TUE.

<sup>6</sup> Art. 206 TFUE.

che risulta dilatata al massimo la cerchia dei rapporti che, in materia, l'Unione può consolidare con il resto del mondo.

4. La subordinazione a detto semplice criterio per l'adesione al Trattato multilaterale degli Stati caratterizzati da uno sviluppo economico diverso da quello degli Stati membri dell'Unione lascia, però, sussistere la riluttanza dei primi a sostituire quel Trattato ai trattati bilaterali che una gran parte di essi ha concluso con Stati che effettuano investimenti nei loro territori. Al riguardo l'Unione, pur non facendo venir meno il proprio impegno per la conclusione del Trattato multilaterale promosso dall'UNCITRAL, sta tenendo viva un'idea, già espressa nel *Concept Paper* della Commissione del marzo 2015<sup>7</sup>, secondo la quale sarebbe opportuno, da un lato, consolidare la legittimità dei Tribunali arbitrali BIT, rinforzando la trasparenza delle loro procedure e l'imparzialità degli arbitri che operano in tali sistemi nonché la loro competenza a decidere ciò che risulta indispensabile alla tutela dei loro interessi nazionali e, dall'altro, attribuire al Tribunale multilaterale una competenza d'appello per risolvere le controversie più complesse e per definire una linea interpretativa comune riguardo a questioni giuridiche che richiedono una soluzione coerente<sup>8</sup>. Non vi è dubbio che questa idea è particolarmente idonea a consolidare l'ulteriore cerchia di relazioni dell'Unione con Stati terzi perché concilia l'esigenza d'improntare queste ad un'idea del rispetto del diritto con un'adeguata attenzione alle norme ed alle consuetudini dei Paesi a sviluppo economico diverso da quello degli Stati membri dell'Unione. Ciò in piena sintonia con lo spirito e gli aneliti umani con cui Dante Alighieri ci ha avvertito che per realizzare la pace s'impone una sfida che potrà essere vinta solo coltivando anche principi di equità e di solidarietà.

---

<sup>7</sup> *CONCEPT PAPER Investment in TTIP and beyond – the path for reform Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court.*

<sup>8</sup> S. DI BENEDETTO, *La proposta europea di una Corte multilaterale sugli investimenti: tra critiche all'attuale sistema di ISDS e rischi di future inefficienze*, in *www.federalismi.it* (14 marzo 2018), p. 17.

## GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

*Gli autori*

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna



ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

# INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i> .....	VII
---	-----

## Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i> .....	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i> .....	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i> .....	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i> .....	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i> .....	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i> .....	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i> .....	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i> .....	135

## Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

*Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo.* . . . . . 163

Elena Ferioli

*La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale* . . . . . 199

Tommaso Bonetti

*Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno.* . . . . . 217

Silvia Vida

*Dante in Kelsen* . . . . . 229

Niccolò Lanzoni

*La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia.* . . . . . 247

Pieralberto Mengozzi

*Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi.* . . . . . 265

### Parte III. Dante e la giustizia

- Valerio Gigliotti  
*«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia  
e Giustizia. . . . .* 275
- Silvia Nicodemo  
*Dante: il bene comune e la giustizia sociale . . . . .* 303
- Ludovica Chiussi Curzi  
*«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca  
nel diritto internazionale . . . . .* 321
- Marco Argentini  
*Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della  
responsabilità di proteggere? . . . . .* 335
- Alberto Albiani  
*Dante criminalista usque ad inferos? . . . . .* 347
- Attilio Nisco  
*Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia . . . . .* 361
- Matteo Leonida Mattheudakis  
*Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti  
tra responsabilità e pena. . . . .* 381

#### Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i> . . . . .	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i> . . . . .	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i> . . . . .	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i> . . . . .	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i> . . . . .	459
<i>Gli autori</i> . . . . .	477

Publicato nel mese  
di settembre del 2022

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito  
[www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392